DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1999

recante modifica delle decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky per i suini destinati al territorio del Lussemburgo

[notificata con il numero C(1999) 1450]

(1999/399/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

(1) considerando che un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky è stato instaurato sul territorio del Lussemburgo e approvato dalle decisioni della Commissione 93/200/CEE ([3]) e 96/283/CE ([4]);

(2) considerando che, nell'ambito di tale programma di eradicazione, garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky sono state concesse al Lussemburgo, per i suini destinati al suo territorio, con la decisione 93/244/CEE della Commissione ([5]), modificata da ultimo dalla decisione 97/835/CE ([6]);

(3) considerando che il Lussemburgo ritiene il proprio territorio indenne dalla malattia di Aujeszky e ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;

(4) considerando che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia dal territorio del Lussemburgo;

(5) considerando che le autorità lussemburghesi applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

(6) considerando che tali garanzie supplementari non debbono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati indenni dalla malattia di Aujeszky;

(7) considerando che la decisione 93/24/CEE della Commissione ([7]), modificata da ultimo dalla decisione 1999/56/CE ([8]), stabilisce per la malattia di Aujeszky garanzie supplementari per i suini destinati a Stati membri o regioni indenni dalla malattia ed elenca dette regioni nell'allegato I;

(8) considerando che tutto il territorio del Lussemburgo, che è indenne dalla malattia, deve essere incluso nell'allegato I della decisione 93/24/CEE e depennato dall'allegato I della decisione 93/244/CEE;

(9) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 93/24/CEE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

L'allegato I della decisione 93/244/CEE è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 giugno 1999.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
([2]) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107.
([3]) GU L 87 del 7.4.1993, pag. 14.
([4]) GU L 107 del 30.4.1997, pag. 16.
([5]) GU L 111 del 5.5.1993, pag. 21.
([6]) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 56.
([7]) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 18.
([8]) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 66.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui non è permessa la vaccinazione

Danimarca:	tutte le regioni
Regno Unito:	tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles
Francia:	i dipartimenti Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Aude, Dordogne Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Calvados, Cantal, Cher, Corrèze, Côte d'or, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Indre, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lozère, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Oise, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Seine-Maritime, Somme, Vosges, Yonne
Finlandia:	tutte le regioni
Germania:	i Länder Turingia, Sassonia, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Sassonia-Anhalt, Renania Palatinato
Austria:	tutte le regioni
Svezia:	tutte le regioni
Lussemburgo:	tutto il territorio.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

Germania: tutte le regioni, salvo i Länder Turingia, Sassonia, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Sassonia-Anhalt, Renania Palatinato».